



COMUNE DI VICENZA

Regolamento Comunale dei Volontari Civici e delle attività di volontariato

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 23.09.2021

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di Vicenza, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Articolo 2 – Volontario Civico

1. Il Volontario Civico è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire a dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo solidaristico.

2. La scelta del Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

3. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni, allo stesso o ad altri soggetti.

4. Il Comune non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il singolo cittadino che intenda collaborare, quale Volontario Civico, con il Comune di Vicenza deve possedere i seguenti requisiti:

a. età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;

b. idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità, così come previsto dal successivo art.7 del presente Regolamento;

c. assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

d. residenza nel Comune di Vicenza o in comuni della provincia di Vicenza.

2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui al successivo articolo 5 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psico-fisica.

4. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici

1. Per svolgere attività come Volontario Civico è necessario presentare domanda di iscrizione al Comune, compilando l'apposito modulo reperibile presso l'ufficio URP del Comune, le sedi circoscrizionali e nel sito web istituzionale.

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
4. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei Volontari civili.
5. Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla data del protocollo comunale. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi in qualità di Volontario Civico, il Responsabile del Servizio Partecipazione procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali dallo stesso richiedente in fase di domanda di adesione.

Articolo 6 - Registro dei volontari civili

- 1) Il Registro dei Volontari Civici è tenuto presso il Servizio Partecipazione che ne cura l'aggiornamento e che potrà avvalersi anche di soggetti terzi per la gestione e l'aggiornamento dello stesso.
- 2) Per ciascun Volontario Civico saranno riportati nel Registro i dati anagrafici, il numero di protocollo della domanda, la data di iscrizione al Registro e gli ambiti di attività per i quali è stata manifestata la disponibilità.

Articolo 7 – Selezione, formazione e attività del Volontario Civico

1. I candidati Volontari Civici sono selezionati, a seconda degli ambiti di attività preferenziali, dal Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) idoneità all'attività da assegnare, tenuto conto di:
 - precedenti attività lavorative svolte;
 - livello di istruzione e competenza specifica dimostrata;
 - età in relazione all'incarico;
 - attitudini e capacità psico-fisiche.
2. Il Responsabile del Servizio o suo delegato per l'attività a cui il Volontario Civico è destinato, ha il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sugli esiti delle stesse.
3. Prima dell'avvio delle attività di volontariato civico e, qualora opportuno anche in corso di svolgimento, il Volontario Civico è tenuto a partecipare a percorsi di formazione e/o di tirocinio sul campo organizzati dal Comune attraverso proprio personale o in collaborazione con soggetti terzi, per i quali sarà rilasciata apposita attestazione da conservare nel fascicolo personale del Volontario.
4. Al volontario civico verranno forniti mezzi idonei all'identificazione del proprio ruolo, quali pettorina e cartellino di riconoscimento con stemma comunale, inoltre, laddove necessario, idoneo vestiario ed eventuali dispositivi di sicurezza.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività individuate.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli a motore nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, di proprietà del Comune.
4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Articolo 9 – Gratuità dell'attività

1. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale

soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro.

Articolo 10 - Sospensione e cessazione della collaborazione del Volontario Civico

1. E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del Volontario Civico, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento, con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il Comune può sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;

b) dal comportamento del Volontario Civico possa derivare un danno per il Comune, l'utenza o la cittadinanza in generale;

c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, tali da compromettere il rapporto fiduciario e di collaborazione con il Comune e i soggetti beneficiari dell'attività;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

3. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente del presente articolo, lettere a), b) e c), viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 11 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.